

DECISIONE N. 4/2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/2019 TRIBUNALE FEDERALE

A carico di A. B.

Con segnalazione del 3 ottobre 2017 del Presidente della FISB è stata rappresentata alla Procura federale la condotta della tesserata A. B., la quale, pur convocata al raduno della Squadra Nazionale femminile nei giorni 30 settembre/1 ottobre 2017 presso il Rose'n Bowling di San Marino, ha partecipato nelle date predette al Torneo FISB 250 di Roma.

La rinuncia della B. alla convocazione in Nazionale è stata giustificata adducendo *“improrogabili impegni di lavoro”*, per come comunicato con nota del 27 settembre 2017 - acquisita al prot. FISB n.3270 - dal Sig. A. C., legale rappresentante pro tempore della ASD B.C. F.R., presso la quale l'atleta era tesserata. Con successiva nota del 28 settembre 2017 - prot. FISB n. 3304 - la Sig.ra B. ha specificato che detta rinuncia è stata determinata *“dal fatto che in questo periodo ci sono già altre due persone in ferie e il personale rimasto, trattandosi di un fine settimana, periodo di massima affluenza di pubblico, non sarebbe in grado di poter svolgere adeguatamente e con serenità il lavoro”*.

In data 29 settembre 2017, con nota acquisita al prot. FISB 3304, C. ha prodotto il diniego opposto alla B. dal datore di lavoro e ha contestualmente comunicato di averla autorizzata a partecipare al Torneo FISB 250 *“valido per il circuito ranking in corso di svolgimento a Roma, inclusa l'eventuale finale”*.

Completata l'attività istruttoria per l'accertamento dei fatti fin qui narrati, la Procura federale ha notificato atto di conclusione indagini e atto di intendimento di deferimento nei confronti della ASD B.C. F.R. e del relativo legale rappresentante pro tempore, Sig. A. C., nonché della tesserata Sig.ra A. B. Ciascuno di essi ha formulato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta senza incolpazione ex art. 74, comma 1, Regolamento di Giustizia, con esito favorevole per i primi due ma non per la B.

Difatti, la proposta di patteggiamento con applicazione della sanzione della ammonizione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia, ha incontrato l'opposizione del Consiglio federale che, con deliberazione dell'11 febbraio 2019, ha proposto l'applicazione della sanzione della squalifica per n. 15 (quindici) giorni, in considerazione della gravità del rifiuto di far parte del raduno della Squadra Nazionale, alla luce non solo delle norme dell'ordinamento sportivo ma altresì dei valori fondamentali dello sport.

In data 22 febbraio 2019, tenuto conto delle valutazioni del Consiglio, la Procura ha comunicato alla B. la disponibilità a procedere a nuovo accordo per l'applicazione di sanzioni senza incolpazione, secondo la misura indicata dal Consiglio, concedendo all'uopo termine fino al 28 febbraio 2019.

Tuttavia, nessun riscontro è pervenuto, talché il 30 luglio 2019 la Procura ha deferito l'incolpata dinnanzi a questo Tribunale Federale.

All'udienza dell'8 ottobre 2019, nessuno è comparso per l'incolpata, per cui - audito il sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Benincampi, che ha concluso con la richiesta dell'applicazione della sanzione della squalifica per quattro mesi, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Giustizia e Disciplina - il Tribunale ha dato lettura del dispositivo, all'esito della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' documentata in atti la condotta della tesserata, Sig.ra A. B., per come sopra descritta, tale da integrare la violazione non soltanto di regole federali ma, ancor più, di norme fondamentali dell'ordinamento sportivo.

Non vi è dubbio che all'epoca dei fatti l'incolpata fosse tesserata e quindi, per ciò stesso, assoggettata alle norme federali, compresa quelle che attengono alla convocazione in nazionale, la cui violazione le è stata correttamente contestata.

Vengono in considerazione *in primis* l'articolo 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, nella parte in cui prevede l'obbligo in capo a tutti i tesserati e affiliati di rispettare le norme federali; l'articolo 17 del Regolamento Organico FISB, laddove si stabilisce che il tesserato è obbligato a "*partecipare alle Manifestazioni federali ... rispettandone il relativo Regolamento*"; l'articolo 12, del Regolamento Tecnico Sportivo 2017, rubricato "*Rappresentative Nazionali*", il quale, al comma 2, dispone: "*L'Atleta convocato non può esimersi dalla convocazione se non per gravi e giustificati motivi da comunicare, per iscritto, alla Presidenza Federale. Non può partecipare, nei giorni in cui la Nazionale è impegnata in raduni e/o competizioni, a nessuna manifestazione o torneo da chiunque organizzato in Italia o all'estero...*".

Orbene, è acclarato che la B. ha rinunciato alla convocazione adducendo giustificazioni attinenti alla propria attività lavorativa, tali da impedirle l'accettazione, epperò l'atto di deferimento specifica che "*dall'istruttoria svolta risulta che l'atleta Sig. B. abbia effettivamente preso parte al Torneo 250 FISB svoltosi nei medesimi giorni della convocazione in Roma*".

Sussiste quindi un altro aspetto di fondamentale importanza, poiché la fattispecie configura una condotta irrispettosa dei valori primari della correttezza e della lealtà sportiva, principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, invero immanenti allo sport nel suo complesso e, secondo la dottrina pressoché unanime, connaturati "*all'attività sportiva al punto che la negazione di quei valori si traduce nella negazione stessa dell'attività sportiva*"¹.

Tutti i regolamenti federali contengono un esplicito richiamo a tali doveri, generalmente espresso attraverso l'obbligo per le società affiliate e i tesserati e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano alla

¹ A. MARINI, *Etica e sport*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale*, Napoli, 2009, p. 57.

Tf Tribunale Federale

pratica sportiva di mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

Così, il Codice di Comportamento sportivo del CONI, all'articolo 2, recita: *“Principio di lealtà. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*.

E anche il Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, all'articolo 1, dispone che *“tutti gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti comunque tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”*.

Nella fattispecie in esame, la partecipazione della Sig.ra B. al Torneo 250 FISB nei medesimi giorni della convocazione in Nazionale – cui ella ha rinunciato adducendo motivi di lavoro ostativi – come rappresentato dalla Procura, costituisce una palese violazione di detti basilari canoni di condotta.

Tale condotta è già di per sé gravemente rilevante e, tuttavia, merita considerazione anche l'ulteriore contegno di tenore omissivo assunto dall'incolpata, rimasta inerte a fronte della disponibilità della Procura a procedere, per la seconda volta, ad accordo per l'applicazione di sanzioni senza incolpazione, pure in misura di particolare mitezza.

Tali circostanze, unitamente a tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio, alla condotta processuale ed extraprocessuale dell'incolpata, inducono a concludere ritenendo sussistente la responsabilità per le violazioni contestate e ad accogliere *in toto* le richieste della Procura.

Il Tribunale federale,

P.Q.M.

dichiara la tesserata A. B. responsabile delle violazioni contestate e, in accoglimento delle richieste della Procura federale, dispone la condanna alla sanzione della squalifica per la durata di mesi 4 (quattro), ex articolo 22 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per tutte le ragioni esposte in motivazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 8 ottobre 2019

Il Tribunale Federale